



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

PROGRAMMA PRIN 2026 HYBRID

**AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) AL FINE DI PROMUOVERE IL SISTEMA NAZIONALE DELLA RICERCA E RAFFORZARE LE INTERAZIONI TRA UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA E ISTITUZIONI AFAM ANCHE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA SAPERI UMANISTICI E L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN UNA LOGICA DI IBRIDAZIONE DELLE COMPETENZE.
(BANDO PRIN 2026 HYBRID)**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 182, paragrafo 1 e 183;

VISTO il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione *Horizon Europe* e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

VISTA la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di *Horizon Europe* e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 - Consiglio europeo della Ricerca;

VISTO il regolamento UE n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 del 28 ottobre 2022, recante "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" con particolare riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti la ricerca fondamentale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che l'attività amministrativa debba perseguire i fini determinati dalla legge e sia retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla normativa di settore e dai principi generali dell'ordinamento comunitario;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l'articolo 34 bis e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, che dispone: “*Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti*”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2025, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Melissa Valentino l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi da 529 a 533, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per la programmazione della ricerca;

VISTI in particolare, i commi 529 e 530 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, i quali, rispettivamente, dispongono che:

- co. 529. *I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);*
- co. 530. *Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.;*

VISTO altresì, il comma 532, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, che fissa la dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) in euro 259.029.354,00 per l'anno 2026, e il comma 533 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, che dispone l'incremento del Fondo per la programmazione della ricerca di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare al



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), per un importo pari a complessivi euro 409.029.354,00 per l'anno 2026;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l'articolo 64, istitutivo, tra l'altro, del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR);

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 luglio 2021, n. 1004, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 64 del d.l. n. 77/2021, il CNVR;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 30 gennaio 2026, n. 150, con cui ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono approvati il *Piano triennale della ricerca* e il relativo cronoprogramma di cui al comma 529 del medesimo articolo 1;

CONSIDERATO che il suddetto Piano triennale della ricerca per l'anno 2026, prevede altresì l'adozione di un'ulteriore linea di finanziamento denominata PRIN 2026 Hybrid, con una dotazione complessiva di € 59.000.000,00, dedicata alla ricerca di base di frontiera e orientata, in via prioritaria, a sostenere ambiti scientifici e tecnologici strategici, in linea sia con le priorità europee che con le esigenze di competitività del sistema Paese;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 aprile 2026, n. 424, recante “*Nuove disposizioni procedurali a sostegno delle attività di ricerca fondamentale*”;

CONSIDERATO che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca attraverso il sostegno della ricerca di base di elevata qualità, fondata su procedure competitive e su processi di valutazione basati sul merito scientifico secondo standard internazionali di *peer review*;

VISTO il decreto direttoriale n. 444 del 10 aprile 2026 recante adozione delle “*Linee guida di rendicontazione delle spese*” e “*Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori*”;

VISTO il decreto direttoriale n.447 del 10 aprile 2026 del recante adozione delle “*Linee guida di valutazione. Definizione della metodologia di valutazione*”.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il Bando PRIN 2026 HYBRID (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento pubblico di progetti di ricerca fondamentale al fine di rafforzare il sistema nazionale della ricerca e le interazioni tra università, enti di ricerca e istituzioni AFAM. In attuazione delle previsioni



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

del Piano Triennale della Ricerca, il "Bando PRIN 2026 Hybrid" è destinato al finanziamento di progetti che, in coerenza con le priorità strategiche dell'Unione europea e con gli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese, affrontino le seguenti linee tematiche:

- a. tecnologie quantistiche;
 - b. high performance computing (HPC);
 - c. intelligenza artificiale;
 - d. cybersicurezza;
 - e. tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario.
2. Il Bando "PRIN 2026 Hybrid" è concepito per valorizzare la multidisciplinarietà e promuovere l'ibridazione dei saperi. Tale misura sostiene progetti in cui competenze scientifiche, tecnologiche umanistiche, sociali e artistiche dialogano in maniera strutturata e complementare, favorendo l'integrazione tra conoscenza teorica e applicazione delle nuove tecnologie. Il PRIN Hybrid finanzia progetti triennali che per complessità e natura richiedono la collaborazione di più ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.

I principi-guida del programma PRIN 2026 HYBRID sono:

- la valorizzazione dell'eccellenza, dell'impatto e dell'efficienza nell'attuazione del progetto di ricerca;
- la finanziabilità di progetti relativi alle tematiche di cui al comma precedente;
- l'adeguatezza del supporto finanziario garantito dal MUR.

3. Agli effetti del presente decreto si intendono:

- a) per *Ministro e Ministero*: rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR);
- b) per *CNVR*: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii-;
- c) per *Comitati di Valutazione (CdV)*: i Comitati di Valutazione, la cui nomina è prevista all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. individuati per ciascuna linea tematica;
- d) per *DSAN*: dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa;
- e) per *ERC: European Research Council*;
- f) per *esperto esterno o revisore esterno*: l'esperto tecnico-scientifico indipendente individuato dai CdV per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 64 del d.l. n. 77/2021, scelto mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato e individuati, nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, individuate dal CNVR;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- g) per *Linee-guida per la rendicontazione delle spese*: indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente bando. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio delle risorse erogate; contiene le modalità cui devono attenersi i soggetti beneficiari, per la rendicontazione delle spese per la realizzazione dei progetti PRIN 2026 HYBRID fornendo le regole per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile;
- h) per *Linee-guida di comunicazione e informazione*: indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione volti a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità e sull'utilizzo delle risorse a disposizione promuovendo i progetti finanziati e dando evidenza dei risultati raggiunti con l'impiego delle risorse stanziato nell'ambito del programma PRIN 2026 HYBRID;
- i) per *Linee-guida per la valutazione*: redatte dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) contengono le indicazioni metodologiche ed operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi attribuiti dai Comitati di Valutazione e dai revisori incaricati della valutazione tecnico-scientifica;
- j) per *Macrosettori ERC, LS (Life sciences), PE (Physical Sciences and Engineering) ed SH (Social Sciences and Humanities)* ed i relativi settori e sottosettori: la struttura dei *panel* di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di sottomissione delle proposte progettuali come da Allegato 1;
- k) per *Programmi di ricerca di alta qualificazione*: i programmi di ricerca individuati dal D.M. n. 919 del 22 luglio 2022 e ss.mm.ii.;
- l) per *progetti FIS*: progetti volti a rafforzare il posizionamento competitivo della ricerca italiana nei contesti di più alto livello internazionale, in linea con la strategia di innovazione e di rafforzamento degli investimenti in ambiti scientifici e tecnologici strategici del Paese, valorizzando l'eccellenza scientifica individuale e sostenendo la progettualità ad alto potenziale innovativo, in un'ottica di complementarità e integrazione all'interno di una strategia unitaria di rafforzamento della qualità e dell'impatto complessivo della ricerca;
- m) per *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto secondo le indicazioni contenute nelle *Linee-guida per la rendicontazione delle spese*;
- n) per *ex ante*: il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda da parte del PI e l'adozione del decreto di ammissione al finanziamento; la valutazione *ex ante* assicura la selezione delle proposte progettuali sulla base della qualità scientifica, dell'originalità, della fattibilità e dell'adeguatezza delle risorse richieste;
- o) per *ex post*: il periodo successivo alla conclusione dei progetti; la valutazione *ex post* permette di analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi iniziali, contribuendo alla rendicontazione dell'uso delle risorse pubbliche e alla capitalizzazione delle esperienze maturate;
- p) per *Valutazione di impatto*: affianca alla misurazione dei risultati scientifici l'analisi della loro rilevanza strategica e sociale. La valutazione di impatto consente di verificare in che misura le attività finanziate



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dalle politiche pubbliche, assicurando un uso efficace e responsabile delle risorse e supportando processi decisionali informati. Essa è volta a misurare la capacità dei progetti di generare valore scientifico, sociale ed economico nel medio-lungo periodo, attraverso l'analisi dei risultati, degli esiti e delle ricadute, tenendo conto della qualità scientifica, della trasferibilità dei risultati, del rafforzamento delle competenze, della sostenibilità nel tempo e della coerenza con i principi di integrità, etica e sicurezza della ricerca;

- q) per *Valutazione o verifica amministrativo-contabile*: riguarda la verifica della regolarità amministrativa e della corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal bando e dalle Linee-guida per la rendicontazione delle spese. Essa comprende il controllo della conformità delle spese sostenute, della tracciabilità dei flussi finanziari, della completezza e correttezza della documentazione giustificativa, nonché della coerenza tra attività svolte e costi rendicontati al fine di garantire trasparenza, responsabilità e buon andamento dell'azione amministrativa; in una logica di prevenzione delle irregolarità, garantisce il supporto tecnico-amministrativo necessario alla corretta predisposizione della rendicontazione, alla gestione delle procedure nel rispetto degli obblighi di legge e alla regolare conclusione amministrativo-contabile delle attività progettuali;
- r) per *Impatto dei progetti di ricerca*: effetti prodotti da un progetto oltre i risultati scientifici immediati, considerando i cambiamenti generati nel medio-lungo periodo sul sistema della ricerca, sulla società, sull'economia, sulle politiche pubbliche e, quando rilevante, sull'ambiente e sulla sicurezza;
- s) per *Ricerca Fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- t) per *REPRISE*: il registro degli esperti scientifici indipendenti istituito presso il MUR;
- u) per *eventuali altre banche dati*: anche internazionali individuate dal CNVR, nonché le liste di revisori individuate dal CNVR e depositate presso il MUR, se disponibili;
- v) per *ateneo/università*: tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- w) per *enti pubblici di ricerca*: (EPR o anche solo "enti"), gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;
- x) per *AFAM*: le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero (di seguito, solo "istituzioni");
- y) per *professori*: i professori universitari e i docenti delle AFAM a tempo indeterminato;
- z) per *ricercatori*: i ricercatori universitari a tempo indeterminato o determinato, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR a tempo indeterminato o determinato e i ricercatori delle istituzioni AFAM a tempo determinato e indeterminato;
- aa) per *tecnologi*: i tecnologi a tempo indeterminato o determinato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, e tecnologi a tempo indeterminato delle università di cui all'articolo 24-ter della legge 240/2010;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- bb) per programma “PRIN 2026 Hybrid”: bando di finanziamento che valorizza la ricerca di base connotata da multidisciplinarietà, consistente nel dialogo strutturato tra competenze diverse e complementari all'interno di un unico progetto di ricerca, allo scopo di promuovere la contaminazione tra discipline umanistiche e tecnico-scientifiche soprattutto mediante l'impiego di tecnologie innovative;
- cc) per *Linee tematiche*: ambiti di ricerca scientifici e tecnologici strategici previsti dal PRIN 2026 *Hybrid*, individuati dal *Piano Triennale della Ricerca 2026-2028*, in linea sia con le priorità europee che con le esigenze di competitività del sistema Paese;
- dd) per programma PRIN 2026: bando di finanziamento che valorizza la ricerca di base di cui al Decreto Direttoriale numero 2298 del 10.04.2026;
- ee) per *coordinatore scientifico*: (o “*principal investigator*” – PI) soggetto che assume la direzione e la responsabilità scientifica del progetto per tutta la sua durata, nonché il coordinamento delle unità operative partecipanti all'attuazione del progetto, in possesso dei seguenti titoli e qualifiche professionali:
- un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato degli atenei statali o non statali;
 - un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 - un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;
 - un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 - un docente/ricercatore a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM riconosciute dal MUR, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 "*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*";
- ff) per *sostituto PI*: soggetto in possesso dei requisiti prescritti per il PI e che abbia titolo a restare in servizio per almeno quattro anni dalla data di emanazione del presente bando, anche a seguito di rinnovo di un contratto in essere, destinato a sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o definitivo del PI, da individuarsi in sede di presentazione della domanda tra i componenti delle unità di ricerca coordinate dal PI;
- gg) per *responsabile di unità*: soggetto che assume la direzione della singola unità operativa partecipante al progetto, in possesso dei seguenti titoli e qualifiche professionali:
- un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;
 - un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;
- un ricercatore/tecnologo a tempo determinato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- un docente/ricercatore a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM riconosciute dal MUR ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM";

bb) per *unità operativa*: l'insieme delle persone fisiche componenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile di unità, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell'università, ente o istituzione a cui afferisce;

ii) per *componente/partecipante di un'unità di ricerca*: persona fisica che fa parte di un'unità di ricerca, in possesso dei seguenti requisiti o qualifiche professionali: professori universitari a tempo indeterminato, ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR a tempo determinato o indeterminato; dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, tecnologi a tempo determinato o indeterminato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, tecnologi a tempo indeterminato delle università di cui all'articolo 24-ter della Legge 240/2010, docenti e ricercatori a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM, dottorandi, titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22, di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. anche provenienti da atenei/enti/istituzioni diversi dalla sede dell'unità di ricerca;

jj) per *sub unità*: organismo di ricerca, con sede o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, beneficiario di un contributo di un funzionamento ordinario a valere del bilancio del Ministero dell'Università e Ricerca ed incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009 e presenti nell'elenco ISTAT, pubblicato nella GU, serie generale n.227 del 30 settembre 2025:

[https://www.istat.it/wp-](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2022/10/ISTAT_lista_AAPP_30settembre2025_def_2.pdf)

[content/uploads/2022/10/ISTAT_lista_AAPP_30settembre2025_def_2.pdf](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2022/10/ISTAT_lista_AAPP_30settembre2025_def_2.pdf). Le sub unità sono coinvolte nella fase esecutiva del progetto finanziato, all'interno di una o più unità di ricerca, per lo svolgimento di una o più parti delle attività progettuali, secondo ruoli e modalità definiti nelle stesse proposte progettuali, fermo restando che solo i soggetti espressamente individuati come beneficiari possono essere destinatari del finanziamento pubblico. Non possono costituire *sub unità* tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero.

kk) per *CINECA*: il Consorzio Interuniversitario che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione, la valutazione scientifica e la rendicontazione dei progetti di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 2

Ambito scientifico delle proposte tematiche

1. Il programma “PRIN 2026 Hybrid” è concepito per valorizzare la multidisciplinarietà e promuovere l’ibridazione dei saperi e intende sostenere progetti in cui competenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali e artistiche dialogano in maniera strutturata e complementare, favorendo l’integrazione tra conoscenza teorica e applicazione delle nuove tecnologie.
2. In attuazione delle previsioni del Piano Triennale della Ricerca, il "PRIN 2026 Hybrid" è destinato al finanziamento di progetti che, in coerenza con le priorità strategiche dell’Unione europea e con gli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese, affrontino le seguenti linee tematiche nell’ambito dei Macrosettori ERC, di cui all’art. 1, comma 3, let, cc):
 - tecnologie quantistiche;
 - high performance computing (HPC);
 - intelligenza artificiale;
 - cybersicurezza;
 - tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario.
3. Il programma PRIN 2026 HYBRID è aperto a tutti i PI, i sostituti PI e i responsabili di unità che non abbiano presentato domanda di partecipazione al Bando PRIN 2026. Una quota pari al 15% della dotazione finanziaria disponibile è riservata a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, ovvero da PI in possesso dei requisiti legittimanti la proroga prevista dall’ articolo 3;
4. I progetti afferenti al bando “PRIN 2026 Hybrid” devono stimolare approcci innovativi e trasversali alla ricerca di base, generando nuovi paradigmi conoscitivi e rafforzando la capacità del sistema di affrontare sfide complesse che richiedono competenze complementari, metodologie diversificate e linguaggi scientifici integrati. In questo contesto, la multidisciplinarietà diventa leva strategica per l’innovazione, promuovendo sinergie tra settori scientifici tradizionali e nuove frontiere tecnologiche. Tali progetti devono prevedere all’interno di una delle linee tematiche di cui al comma 2, anche con riferimento ai responsabili delle singole unità operative componenti l’unità di ricerca il coinvolgimento di ambiti scientifici afferenti al Macrosettore SH e ad almeno uno degli altri due Macrosettori ERC, assicurando un’effettiva integrazione tra differenti domini disciplinari e garantendo la coerenza con la vocazione interdisciplinare propria della linea di intervento.
5. Il PI, in sede di presentazione della proposta progettuale indica, sotto la propria responsabilità, la linea tematica del progetto tra quelle di cui al comma 2 e almeno due settori ERC afferenti a Macrosettori diversi (di cui uno necessariamente nell’ambito del Macrosettore SH) indicando, per primo, quello



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

prevalente. I settori ERC dovranno essere individuati sulla base della classificazione ERC di cui all'allegato 1 del presente decreto.

6. Per i progetti del programma "PRIN 2026 Hybrid", la linea tematica indicata in domanda determinerà l'afferenza al CdV competente ai fini della valutazione.

Articolo 3

Soggetti proponenti e condizionalità

1. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i *Principal Investigator* (PI), come definiti dall'art. 1, comma 3, lett. *ee*) del presente bando.
2. Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero. Tali soggetti sono gli unici soggetti giuridici di riferimento per il Ministero a seguito dell'ammissione a finanziamento, per gli aspetti tecnico-amministrativi nonché di rendicontazione e corretta gestione del contributo riconosciuto.
3. Ogni componente dell'unità di ricerca può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta progettuale tra quelle candidate al presente bando. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, il componente rinunciasse alla partecipazione al progetto cui ha dato la propria adesione, non potrà essere inserito in un altro progetto finanziato a valere sul presente bando.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti ammissibili, individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, partecipi a più proposte progettuali, il MUR terrà in considerazione, ai fini della valutazione, esclusivamente la candidatura riferita alla prima proposta progettuale trasmessa in ordine temporale. Non è, pertanto, consentita la presentazione di ulteriori proposte progettuali da parte del medesimo soggetto; le candidature successive saranno considerate escluse.
5. Il soggetto ammesso a finanziamento, in qualità di PI, nell'ambito di un Bando FIS o Bando ERC ovvero nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 3, lett. k), può partecipare alla presente procedura solo in qualità di componente di unità di ricerca.
6. Il PI ammesso a finanziamento a valere sul presente Bando, che nelle more della conclusione della procedura di valutazione diventi destinatario di un finanziamento nell'ambito di un Bando FIS o ERC



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

ovvero di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 4, lett. k), dovrà optare per la realizzazione del progetto finanziato a valere sul presente decreto entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, detto PI si intenderà rinunciatario e subentrerà al suo posto il sostituto PI, configurandosi una ipotesi di impedimento definitivo del PI.

7. Gli atenei, gli enti di ricerca vigilati dal MUR e le istituzioni AFAM sono tenuti ad assicurare la corretta applicazione di quanto previsto al precedente comma, provvedendo a comunicare tempestivamente al Ministero l'eventuale sopravvenuta attribuzione, in favore di PI di finanziamenti nell'ambito di bandi FIS o ERC ovvero di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera k). L'omessa o tardiva comunicazione comporta la revoca integrale del finanziamento concesso.
8. In caso di impedimento temporaneo o definitivo del PI, lo stesso è sostituito da colui che è indicato quale “**sostituto PI**” nella proposta progettuale.
9. In caso di impedimento del Responsabile di Unità alla prosecuzione dell'attività, questo potrà essere sostituito da uno dei partecipanti della propria Unità di ricerca in possesso dei requisiti prescritti.
10. Il PI e il sostituto PI, che intendano beneficiare della quota riservata a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del bando, possono avvalersi della deroga ai limiti di età per i seguenti periodi:
 - **interruzioni per maternità:** il limite di età è incrementato di 18 mesi **per ogni figlio nato prima del compimento del 40° anno di età**; se il candidato è in grado di documentare un congedo di maternità totale più lungo, tale limite sarà incrementato di un periodo pari al congedo documentato o ai congedi effettivi presi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
 - **interruzioni per paternità:** il limite di età è incrementato sulla base del periodo effettivo di congedo usufruito e certificato prima del compimento del 40° anno di età;
 - **malattie di lunga durata** (oltre 90 giorni): il limite di età è incrementato sulla base del periodo effettivo di malattia certificata intervenuta prima del compimento del 40° anno di età;
 - **servizio nazionale:** il limite di età è incrementato sulla base del periodo effettivo di servizio nazionale svolto prima del compimento del 40° anno di età.
11. Per tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni rese, il MUR procede alla verifica di quanto dichiarato anche richiedendo, ove necessario, congrue integrazioni documentali. Qualora sia accertata la falsità della dichiarazione resa, ferme restando le conseguenti responsabilità civili e penali indagate dalla competente autorità giudiziaria, il MUR provvederà a disporre la decadenza dal finanziamento.
12. Il PI deve garantire un impegno temporale non inferiore al 20% della durata del progetto, pena l'estromissione dal suo ruolo e dall'attuazione del progetto e il subentro del sostituto PI. Gli impegni temporali indicati a preventivo dal PI in sede di presentazione del progetto costituiscono un vincolo minimo inderogabile essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre solo impegni effettivi maggiori rispetto a quelli preventivati. Costituisce motivo di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

estromissione del PI e subentro del sostituto PI il mancato rispetto della percentuale minima dei mesi persona dedicati al progetto dal PI nella misura prevista dal bando e comunicata in sede di presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 4

Le proposte progettuali – Costo e composizione progetti

1. Ciascuna proposta progettuale, di durata triennale, deve prevedere un finanziamento compreso **tra 1.200.000,00 e 1.700.000,00** euro.
2. A seconda degli obiettivi previsti dal progetto, il gruppo di ricerca deve essere costituito **da un minimo di quattro a un massimo di sei unità** di ricerca appartenenti ad atenei, enti o istituzioni differenti.
3. All'interno del progetto può essere prevista una sub-unità. In sede di presentazione della domanda il PI assicura adeguata descrizione delle attività di ricerca demandate alla sub-unità. La mancata attivazione della sub-unità, se prevista in sede di realizzazione del progetto, comporta la revoca del finanziamento

Articolo 5

Dotazione finanziaria per lo svolgimento delle attività progettuali e ripartizione

1. La dotazione complessivamente disponibile per il programma “PRIN 2026 Hybrid” è pari a euro **56.640.000,00** (al netto della quota destinata alle attività di valutazione e monitoraggio).
2. La dotazione destinata al finanziamento dei progetti del programma “PRIN 2026 Hybrid” è ripartita tra le **cinque linee tematiche** di cui all'art. 2, comma 2 del presente bando (tecnologie quantistiche, *high performance computing* (HPC), intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario), secondo le seguenti modalità:
 - a. una **quota fissa garantita**, pari al 10% del budget complessivo per linea tematica;
 - b. una **quota variabile** (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti della singola linea tematica rispetto alla somma delle richieste economiche complessivamente presentate da tutti i progetti, applicata al *budget* residuo disponibile (inteso come *budget* complessivo detratta la quota di cui alla lettera a);
 - c. in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni linea tematica può risultare superiore al 30% del budget complessivo di cui al comma 1 del presente articolo; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono redistribuite proporzionalmente tra le altre linee tematiche.
3. Con apposito decreto, prima dell'insediamento dei Comitati di Valutazione di cui all'articolo 8 del presente decreto, il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni linea tematica, definita secondo le procedure di calcolo di cui al precedente comma 2.
4. Qualora in sede di approvazione delle graduatorie la dotazione riservata a una o più linee tematiche non



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

risultati integralmente assegnata, sarà impiegata per finanziare lo scorrimento di una graduatoria unica per tutte le linee tematiche, approvata con successivo e distinto provvedimento e alimentata, nel rispetto dei criteri sui “*pari merito*” di cui alle *Linee guida per la valutazione*, dai progetti già presenti nelle graduatorie delle singole linee tematiche ammessi a finanziamento fino ad integrale esaurimento delle risorse disponibili.

5. Ai fini dell’attuazione del presente bando il Ministero si riserva altresì la possibilità di utilizzare fondi che dovessero risultare disponibili, in coerenza con le finalità del presente programma nonché procedere ad eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Articolo 6

Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell’iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati nel il D.M. 3 aprile 2026, n. 424, recante "*Nuove disposizioni procedurali a sostegno delle attività di ricerca fondamentale*" e nell'Allegato 2, *Linee guida per la rendicontazione delle spese*, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il MUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori e ricercatori universitari, docenti e ricercatori AFAM contrattualizzati a tempo indeterminato, dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologici, tecnologi a tempo determinato o indeterminato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e tecnologi a tempo indeterminato delle università di cui all’articolo 24-ter della legge 240/2010, facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, che restano a carico dell’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca. Il costo orario del personale impegnato nelle attività progettuali è determinato utilizzando le tabelle standard di costi unitari vigenti, indicate nelle *Linee guida per la rendicontazione delle spese*.
3. È onere del *Principal Investigator*, all’atto della presentazione della domanda, indicare l’importo del contributo ministeriale richiesto nel rispetto del limite di finanziamento concedibile indicato al precedente articolo 4.
4. Il PI è tenuto a redigere, all’atto della presentazione della domanda, il piano di riparto del contributo richiesto tra le unità di ricerca. In sede di ammissione a finanziamento il piano proposto sarà oggetto di rideterminazione da parte del MUR proporzionalmente al contributo effettivamente riconosciuto.
5. I costi sono ammissibili a partire dalla data di avvio ufficiale dei progetti, fissata al 90° giorno dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento.
6. In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese ritenute ammissibili, con esclusione dei costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona di cui al precedente comma 2.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

7. Nel caso in cui il contributo ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, anche mediante compensazione su altri capitoli di bilancio.
8. Le *Linee guida per la rendicontazione delle spese*, parte integrante del presente decreto, e la relativa modulistica, sono rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata alla procedura e contengono i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 7

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI **dalle ore 15.00 del 20 aprile 2026 alle ore 15.00 del giorno 4 giugno 2026**, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, solo attraverso procedura *web-based* accessibile al seguente link: <https://prin.mur.gov.it/>.
2. Fino alla scadenza fissata per la presentazione della proposta progettuale è possibile modificare la domanda non ancora trasmessa. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale. Il MUR non si assume la responsabilità in caso di mancata o incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né tantomeno per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, e/o comunque in tutti i casi in cui la candidatura, inoltrata a ridosso della data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, non sia giunta a buon fine.
3. Ogni domanda è redatta, pena l'esclusione, in lingua inglese e predisposta secondo il *format* reso disponibile nella piattaforma dedicata.
4. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di parti o sezioni, assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione.
5. Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel *curriculum vitae* del *Principal Investigator*, del sostituto PI e dei responsabili di unità costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Per tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni rese, in caso di ammissione a finanziamento, il MUR procede alla verifica di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali. In caso di accertata mendace dichiarazione, ferme restando le responsabilità civili e penali, provvederà a decretare la decadenza dal finanziamento.
7. Con la presentazione della domanda il PI autorizza la pubblicazione dell'*abstract*, qualora il progetto venga finanziato.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 8

Valutazione delle proposte

1. Le proposte progettuali presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
2. A conclusione della procedura di trasmissione della proposta progettuale, il sistema CINECA effettua un controllo formale della regolarità e ammissibilità delle proposte. In particolare, per soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, ogni proposta:
 - a. deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione;
 - b. deve essere completa (cioè tutte le parti o sezioni della proposta debbono essere complete, compresa la documentazione di supporto).
3. La verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione è effettuata dal MUR successivamente alla conclusione della valutazione delle proposte progettuali, con riferimento ai soli progetti utilmente collocati in graduatoria. Nello svolgimento di tale attività il MUR può avvalersi, sulla base della convenzione stipulata in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.
4. La valutazione delle proposte, di competenza dei Comitati di Valutazione (uno per ciascuno delle cinque aree tematiche), si svolge secondo le modalità e i criteri indicati nell'Allegato 3 – *Linee-guida per la valutazione*, che formano parte integrante del presente decreto.
5. Per ciascuna delle cinque aree tematiche nell'ambito dei settori ERC è costituito un Comitato di Valutazione al fine di assicurare un adeguato presidio delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste e garantire una valutazione approfondita e qualificata delle proposte progettuali.
6. Il MUR, con decreto successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, provvede alla nomina dei cinque Comitati di Valutazione, composti da cinque a quindici esperti scientifici, scelti dal CNVR in funzione della eterogeneità delle tematiche e dei settori ERC coinvolti e del numero di domande pervenute per ciascuna linea tematica, designandone uno come coordinatore.
7. Il CNVR assicura il coordinamento tecnico-scientifico dell'intero processo attraverso la predisposizione delle *Linee-guida di valutazione* rivolte ai Comitati di Valutazione e agli esperti esterni, concepite come strumento di indirizzo e di armonizzazione dei giudizi, al fine di garantire coerenza, uniformità e qualità complessiva delle decisioni di finanziamento.
8. I Comitati di Valutazione operano sempre collegialmente. Le riunioni dei Comitati sono validamente costituite in presenza di un numero di componenti pari alla “metà più uno”.
9. L'Ufficio del Responsabile del procedimento assicura il necessario supporto tecnico-amministrativo ai CdV.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

10. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte presentate nell'ambito del programma PRIN 2026 HYBRID è articolata in un processo progressivo suddiviso in tre fasi distinte tra loro e complementari:
- FASE 1: valutazione tecnico-scientifica preliminare;
 - FASE 2: valutazione tecnico-scientifica progettuale;
 - FASE 3: valutazione di congruità finanziaria.
11. **FASE 1 - valutazione tecnico-scientifica preliminare** (max 80 punti): affidata ai Comitati di Valutazione, costituisce la valutazione preliminare ed è finalizzata a una selezione iniziale basata sul merito della proposta (sinossi) e sul profilo scientifico del gruppo di ricerca, con particolare riferimento ai *curricula vitae* e ai *track record* del PI, del sostituto PI e dei responsabili di unità. Il punteggio complessivo conseguito al termine della prima fase è valido ai soli fini dell'accesso alla seconda fase di valutazione tecnico-scientifica dei progetti e non concorre alla determinazione del punteggio finale, non essendo cumulabile con il punteggio attribuito alla fase successiva.
12. Le proposte progettuali che non conseguano un punteggio totale pari ad almeno 72/80 nella *FASE 1 - valutazione tecnico-scientifica preliminare*, non saranno considerate ammissibili alla successiva *FASE 2 - valutazione tecnico-scientifica progettuale*.
13. Qualora, al termine della *FASE 1 - valutazione tecnico-scientifica preliminare*, una proposta non raggiunga un punteggio di almeno 64/80, il PI e i responsabili di unità non saranno considerati soggetti ammissibili, in qualità di PI o responsabili di unità, nell'ambito del successivo bando annuale avente le medesime caratteristiche.
14. Non potranno essere ammesse alla *FASE 2 - valutazione tecnico-scientifica progettuale* un numero di proposte complessivamente superiore a tre volte quello delle proposte finanziabili, nel rispetto dei criteri di pari merito di cui alle *Linee guida di valutazione*, così come quantificato dal rapporto tra il budget disponibile e l'importo del contributo massimo riconoscibile.
15. **FASE 2 - valutazione tecnico-scientifica progettuale** (max 100 punti): costituisce la fase centrale del processo di valutazione ed è finalizzata all'esame della proposta progettuale estesa, con riferimento alla qualità scientifica, alla fattibilità complessiva del progetto, nonché all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e delle risorse previste. Per ciascun progetto, il Comitato di Valutazione (CdV) individua, nel rispetto del criterio della comprovata competenza scientifica, due esperti esterni incaricati della revisione, selezionati mediante procedure telematiche idonee a garantirne l'anonimato. Al fine di garantire la coerenza, la trasparenza e l'omogeneità del processo valutativo, i revisori esterni e il CdV elaborano un giudizio sintetico sulla base dei criteri e degli elementi descrittivi previsti dalle *Linee-guida di valutazione*.
16. Una volta completate le schede di valutazione individuali da parte degli esperti esterni, il CdV procede all'analisi complessiva dei giudizi espressi dagli esperti esterni e redige la scheda di valutazione finale del progetto, svolgendo un ruolo di sintesi critica e di integrazione delle valutazioni tecniche ricevute. Nell'attribuzione del punteggio finale il CdV non è vincolato al calcolo della media matematica dei voti individuali espressi dagli esperti esterni, ma assegna un punteggio compreso tra il valore minimo e quello massimi proposti dagli stessi esperti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

17. Ogni progetto è soggetto a un punteggio massimo pari a 100. Le proposte progettuali che, sulla base della proposta progettuale estesa presentata, non conseguono un punteggio totale pari ad almeno 85/100 nella *FASE 2 – Valutazione tecnico-scientifica progettuale*, non risulteranno ammissibili alla successiva fase di valutazione. Nel rispetto dei criteri di pari merito di cui alle *Linee guida di valutazione*, non potrà essere ammesso alla *FASE 3 - valutazione di congruità finanziaria* un numero di proposte complessivamente superiore a due volte quello delle proposte finanziabili così come quantificato dal rapporto tra il *budget* disponibile e l'importo del contributo massimo riconoscibile.
18. **FASE 3 - valutazione di congruità finanziaria:** è finalizzata alla definizione, da parte dei Comitati di valutazione, delle graduatorie di merito dei progetti di ricerca positivamente valutati, del finanziamento e alla verifica della congruità economica delle proposte collocate in posizione utile per il finanziamento al termine della *FASE 2 - valutazione tecnico-scientifica progettuale* e nel rispetto della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna linea tematica.
19. A seguito della determinazione del contributo riconosciuto, il piano di riparto contenuto nella proposta progettuale viene rideterminato in modo proporzionale per ciascuna unità partecipante al progetto.
20. Il contributo assegnato a ciascuna unità di ricerca sulla base delle previsioni di cui al precedente comma, non potrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento tra le varie unità di ricerca.
21. Previa analisi delle richieste finanziarie avanzate per ogni proposta il CdV determina il costo congruo e l'ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rideterminazione dei costi esposti nella proposta progettuale, attraverso un abbattimento della richiesta economica del PI, assicurando, in ogni caso, almeno il contributo minimo previsto dal presente decreto all'articolo 4.
22. Nel rispetto delle graduatorie predisposte dai CdV al termine della *FASE 2 – Valutazione tecnico-scientifica progettuale*, il MUR provvede con uno o più decreti all'approvazione delle stesse comprensive del contributo riconosciuto e all'adozione dei conseguenti adempimenti. Resta inteso che i progetti, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
23. I *Principal Investigator* prendono visione delle schede di valutazione sul sito <https://prin.mur.gov.it/>, avendo la facoltà di rendere le stesse visibili ai responsabili di unità.
24. L'elenco dei nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi degli esperti esterni che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero *iter* procedurale relativo al bando.
25. Il Ministero si riserva di fornire, anche successivamente all'ammissione al finanziamento, specifiche indicazioni e linee guida per la valutazione dell'impatto scientifico, tecnologico, sociale ed economico dei progetti, al fine di garantire uniformità metodologica, coerenza con gli obiettivi strategici e la piena misurabilità dei risultati conseguiti.
26. La quota della dotazione finanziaria destinata alle attività di valutazione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativo-contabile, nonché alle conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo di cui al presente articolo è pari a € 2.360.000, 00. Eventuali economie accertate a consuntivo derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, di tale quota possono essere riassegnate, nel rispetto della normativa



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

vigente, al potenziamento e all'implementazione del sistema di valutazione e monitoraggio, anche attraverso lo sviluppo e l'aggiornamento di strumenti, piattaforme e procedure dedicate.

Articolo 9

Gestione dei progetti

1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito dedicato al bando (<https://prin.mur.gov.it/>).
2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento. Non sono, pertanto, ammissibili, neanche in termini di spesa, le attività che a tale data risultino essere state già effettuate.
3. Nel caso di **trasferimento** del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto da un ateneo/ente/istituzione ad altro ateneo/ente/istituzione, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa ai trasferimenti). Tale accordo deve disciplinare le modalità di utilizzo delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario, la prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente/istituzione originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata, la gestione del CUP e la risoluzione di eventuali controversie in merito a spese risultate inammissibili. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente/istituzione originario all'ateneo/ente/istituzione di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente/istituzione pubblico ad altro ateneo/istituzione privato, prima della sottoscrizione dell'accordo sarà necessario acquisire apposita polizza fideiussoria o garanzia a copertura dell'importo da trasferire.
5. Il perfezionamento del trasferimento, nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi nonché ad eventuali indicazioni operative appositamente rilasciate anche attraverso FAQ, è comunque subordinato alla verifica e all'approvazione del MUR.
6. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico dell'ateneo/ente/istituzione di destinazione.

Articolo 10

Le varianti progettuali

1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti scientifiche relative alle attività e alla metodologia di realizzazione del progetto, che non incidono sugli obiettivi scientifici, sono consentite previa valutazione tecnico-scientifica e sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Ministero, nel rispetto del principio di coerenza con gli obiettivi scientifici inizialmente definiti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

2. Le varianti all'articolazione economica, apportate nel rispetto delle previsioni delle *Linee guida per la rendicontazione*, sono considerate automaticamente ammissibili e non soggette a preventiva approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e di integrale compensazione nell'ambito del finanziamento assegnato.

Articolo 11

Obblighi dei soggetti beneficiari

Le unità di ricerca beneficiarie del finanziamento sono obbligate:

- a) all'attivazione della sub unità in sede di realizzazione del progetto qualora prevista nella proposta progettuale;
- b) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando e dalle *Linee-guida per la rendicontazione*;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal presente bando;
- e) ad assicurare misure idonee ad evitare ritardi nella conclusione delle attività progettuali;
- f) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a finanziamento, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR;
- g) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 10 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit;
- h) a rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di aver beneficiato dei fondi relativi al PRIN 2026 HYBRID, secondo quanto previsto dalle *Linee-guida di comunicazione e informazione*;
- i) a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di *audit* degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;
- j) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure impiegate dal MUR in linea con quanto indicato dall'art. 22 del



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Regolamento (UE) 2021/241;

- k) a facilitare le verifiche amministrativo-contabili da parte del MUR;
- l) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse e dell'ammissibilità, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi alla gestione dei progetti finanziati.

Articolo 12

Approvazione esiti procedura, ammissione a finanziamento ed erogazione del contributo

1. La *Direzione Generale della Valutazione e della Sicurezza della Ricerca* è responsabile della gestione tecnica e scientifica del presente bando nell'ambito della valutazione *ex ante* ed *ex post* nonché della valutazione o verifica amministrativo-contabile e della valutazione dell'impatto dei progetti, garantendo trasparenza e tracciabilità tra dimensione finanziaria e valutativa.
2. A conclusione delle attività di valutazione delle proposte di cui all'articolo 8 del presente bando, nonché della verifica amministrativo-contabile, gli esiti della procedura e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del *Direttore Generale della Valutazione e della Sicurezza della Ricerca* e del *Direttore generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica*.
3. La *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* provvede all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento ed è responsabile del trasferimento delle risorse incluse le operazioni propedeutiche all'erogazione dei contributi, in coordinamento con la *Direzione Generale della Valutazione e della Sicurezza della Ricerca*, garantendo trasparenza e tracciabilità tra dimensione finanziaria e valutativa.
4. Il contributo per la realizzazione dei progetti è trasferito in unica soluzione anticipata, pari al 100% del contributo riconosciuto, direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
5. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione del contributo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto nel rispetto delle previsioni della nota prot. n. 24150 del 1° dicembre 2023 recante "*Polizze fidejussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca. INDICAZIONI OPERATIVE*"

https://trasparenza.mur.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/233371021144892400010O__Onota_n_24150_del_01122023.pdf



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 13

Rendicontazione. Azioni di informazione e comunicazione

1. La rendicontazione amministrativo-contabile finale è effettuata sulla base delle *Linee-guida per la rendicontazione*, che formano parte integrante del presente decreto.
2. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione contabile finale è assoggettata ad appositi *audit* interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la specificità degli interventi, devono essere composte esclusivamente da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, individuati nell'albo REPRISE. In ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
3. Gravi violazioni di norme di legge e regolamentari, ivi incluse le indicazioni contenute nelle *Linee-guida per la rendicontazione* o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comportano l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi MUR per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'accertamento.
4. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige, sull'apposita piattaforma dedicata, con modalità telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti o prevedibili, allegando un elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino come primo nome o come autori corrispondente quello del PI, e la trasmette con modalità telematica al MUR.
5. La relazione deve contenere, altresì, l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.
6. La relazione scientifica conclusiva, di cui al comma 4, è sottoposta alla valutazione di CdV *ex post* nominati dal MUR. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacenti i risultati scientifici, il Ministero procede alla revoca del contributo.
7. Nel rispetto delle previsioni delle *Linee-guida per la rendicontazione* il soggetto beneficiario procede, sull'apposita piattaforma dedicata, con modalità telematica, alla rendicontazione amministrativo-contabile delle spese sostenute. Le *Linee-guida per la rendicontazione* sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile dei progetti anche in un'ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

8. Per quanto non espressamente previsto dalle *Linee-guida per la rendicontazione* si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente Bando, in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.
9. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i soggetti beneficiari dovranno attenersi, potranno essere emanati dal MUR successivamente alla pubblicazione delle *Linee-guida per la rendicontazione delle spese* anche attraverso specifiche FAQ rese disponibili sul portale dedicato.
10. I soggetti beneficiari sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione volti a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità e sull'utilizzo delle risorse a disposizione promuovendo i progetti finanziati e dando evidenza dei risultati raggiunti con l'impiego delle risorse stanziato con il presente bando. A tal fine sono allegate al presente decreto le *Linee-guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori*.
11. Le "*Linee-guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori*" sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativa contabile dei progetti.
12. Per quanto non espressamente previsto dalle *Linee-guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori* si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente bando.
13. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i soggetti beneficiari dovranno attenersi nell'assolvimento degli obblighi informativi potranno essere emanati dal MUR anche attraverso specifiche FAQ rese disponibili sul portale dedicato.

Articolo 14

Incompatibilità

1. I componenti dei Comitati di Valutazione e gli esperti esterni coinvolti nella valutazione del PRIN 2026 HYBRID non possono partecipare in alcun modo ai progetti proposti a valere sul presente bando.
2. I componenti dei Comitati di Valutazione e gli esperti esterni, qualora abbiano prestato servizio nel corso dei cinque anni antecedenti alla data del presente bando, nella stessa università, ente di ricerca o istituzione di appartenenza del *Principal Investigator* o del responsabile di unità locale afferenti al progetto presentato a titolo di candidatura al bando, devono astenersi dalle attività inerenti alla procedura di valutazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

3. Ciascun membro dei Comitati di Valutazione o esperto esterno deve, altresì, astenersi dalle attività inerenti alla procedura di valutazione di progetti in cui il *Principal Investigator* o un responsabile di unità locale siano stati, con lo stesso, coautori di pubblicazioni scientifiche nei cinque anni antecedenti alla data del presente bando. Tale ipotesi non opera laddove alla pubblicazione che interessa il componente del Comitato di Valutazione, l'esperto esterno ed il *Principal Investigator* o il responsabile di unità locale abbiano partecipato un numero di coautori pari o superiore a 50.
4. L'incompatibilità di cui al comma precedente si applica indipendentemente dal numero dei coautori se il componente del Comitato di Valutazione, l'esperto esterno, il *Principal Investigator* o il responsabile di unità occupino ruoli di preminenza negli ultimi cinque anni (primo nome, ultimo nome o autore corrispondente) nella pubblicazione in questione.
5. Ciascun membro dei Comitati di Valutazione o esperto esterno deve, altresì, astenersi dalle attività inerenti alla procedura di valutazione di progetti il cui *Principal Investigator* o il responsabile di unità locale sia allo stesso legato da vincoli di parentela fino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado ovvero sia convivente o commensale abituale dello stesso componente del Comitato di Valutazione e dell'esperto esterno.
6. Prima dell'accettazione dell'incarico i componenti dei CdV e gli esperti esterni rilasciano sul sito dedicato al PRIN, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di osservanza dei principi deontologici e di riservatezza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione di assenza di incompatibilità falsa o mendace costituisce causa di responsabilità penale per il dichiarante di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. I componenti dei CdV e gli esperti esterni, si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione.
8. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo si riferiscono esclusivamente ai rapporti fra i valutatori (componenti del CdV, gli esperti esterni) e il *Principal Investigator* e/o il responsabile di unità.

Articolo 15

Revoche

1. Si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:
 - a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di presentazione del progetto;
 - b. impossibilità di sostituire il PI;
 - c. impossibilità di garantire la prosecuzione delle attività progettuali da parte del gruppo di ricerca, ivi incluse quelle demandate alle sub unità;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

- d. mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;
 - e. mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente bando;
 - f. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;
 - g. mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 13, comma 2;
 - h. gravi violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;
 - i. altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, l'ateneo/ente/istituzione beneficiario del finanziamento dovrà restituire le somme ricevute, anche se spese. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

Articolo 16

Open access

1. Ciascun *PI* deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito *on-line* per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche *peer-reviewed* relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In particolare, il *PI* deve:
- i. il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la *peer-review*) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il *PI* deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;
 - ii. garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso;
 - iii. garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un formato *standard* e devono includere tutti i seguenti elementi:
 - a. i termini “*Accesso Aperto MUR*”;
 - b. il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto;
 - c. la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
 - d. un identificatore persistente;
 - e. quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, “*una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi*”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il PI dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.

Articolo 17

Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento per la *Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* è individuato nella persona del Dirigente dell'ufficio III *“Promozione, programmazione e incentivazione della ricerca pubblica e delle carriere dei ricercatori”*.
2. Il responsabile del procedimento per la *Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca* è individuato nella persona del Dirigente dell'ufficio II *“Valutazione dei progetti di ricerca ed incentivazione delle iniziative dei ricercatori della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca”*.

Articolo 18

Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii, nonché ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 19

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente bando, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Articolo 20

Protocollo di Nagoya

1. Nel corso delle attività di ricerca e sviluppo è obbligo agli utilizzatori di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità ed il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD").
2. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presenta la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE.
3. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità risultanti dal Protocollo di Nagoya - relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
4. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla pagina <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/protocollo-di-nagoya-e-reg-ue-n5112014>.

Articolo 21

Copertura finanziaria. Comunicazioni ed informazioni

1. La dotazione finanziaria complessiva, pari a euro 59.000.000,00 è posta a valere sul capitolo 7845 piano gestionale n. 1
2. Le comunicazioni ufficiali ai PI e ai soggetti beneficiari avvengono a mezzo PEC ovvero attraverso la piattaforma dedicata CINECA.
3. Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi alla procedura PRIN 2026 HYBRID, potranno essere inviate, **esclusivamente da parte degli uffici ricerca** degli atenei/enti/istituzioni interessati all'indirizzo mail dedicato bandiprin2026@mur.gov.it, indicando sempre nell'oggetto "Bando PRIN 2026 HYBRID". Non saranno evase richieste che perverranno in modalità diversa.
4. L'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento riscontrerà alle richieste di cui al precedente comma anche in forma aggregata, attraverso FAQ che verranno pubblicate sulla piattaforma dedicata al presente bando.
5. La pubblicazione degli atti di cui al presente bando avviene sul sito <https://www.mur.gov.it> e sulla piattaforma dedicata <https://prin.mur.gov.it> e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

6. Gli atti di cui alla presente procedura sono inviati ai competenti Organi di controllo.
7. Gli effetti del presente bando sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Melissa Valentino)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1 – Settori ERC;

Allegato 2 - Linee guida di rendicontazione per le spese;

Allegato 3 - Linee guida di valutazione;

Allegato 4 - Linee guida di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori;

Allegato 5 Decreto approvazione delle Linee guida di rendicontazione per le spese e Linee guida di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori”

Allegato 6 Decreto di approvazione delle Linee guida di valutazione. Definizione della metodologia di valutazione